



CARLO ALBERTO
Per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
ECC. ECC. ECC.

Premendoci di provvedere all'ordinamento della Milizia comunale dello Stato sulle basi che l'esperienza di altre nazioni dimostrò le più convenienti al pubblico interesse e colle modificazioni consigliate dalle speciali condizioni del paese, dopo matura discussione di questa materia nel seno di apposita commissione, e sentito il parere del Nostro Consiglio abbiamo determinato di ordinare sì come col presente di Nostra certa scienza e Regia autorità ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.
DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. La milizia comunale è istituita per difendere la Monarchia, e i diritti dello Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle Nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza de' Nostri Stati.

Ogni deliberazione presa dalla Milizia comunale intorno agli affari dello Stato, della provincia e del comune è un'offesa alla libertà pubblica ed un delitto contro la cosa pubblica e contro lo Statuto.

2. La Milizia comunale è composta di tutti i Nostri sudditi che pagano un censo o tributo qualunque.

Il censo de' genitori è valevole pei figli, quello della moglie pel marito.

Finché non sia legalmente determinato un censo da pagarsi dai commercianti e dalle persone esercenti una professione, un'arte od un mestiere saranno considerati come paganti il censo richiesto pel servizio ordinario della Milizia comunale tutti coloro i quali esercitano una professione, od hanno nel luogo della loro residenza uno stabilimento industriale o commerciale, per cui potrebbero sottostare al pagamento del censo voluto dalla legge.

3. Il servizio della Milizia comunale consiste:

- 1.° In servizio ordinario nell'interno del comune;
- 2.° In servizio di distaccamento fuori del territorio del comune;

3.° In servizio di corpi distaccati per secondare l'esercito nei limiti stabiliti dall'art. 1.

4. Le Milizie comunali saranno costituite per comuni in tutti i Nostri domini.

Le compagnie comunali di un mandamento saranno formate in battaglioni mandamentali, quando con Decreto Nostro venga prescritto.

5. Questo ordinamento sarà permanente; sarà tuttavia in facoltà Nostra il sospendere o disciogliere in luoghi determinati la Milizia comunale.

In questi due casi la Milizia comunale verrà di nuovo posta in attività o riordinata nel corso dell'anno, a partire dal giorno della sospensione, o della dissoluzione; qualora non sia questo termine stato prorogato per legge.

Nel caso in cui la Milizia comunale resistesse alle richieste legali delle autorità o prendesse ingerenza negli atti delle autorità comunali, amministrative, o giudiziarie, l'Intendente generale potrà sospenderla provvisoriamente.

Non avrà questa sospensione effetto che per due mesi, quando in tale spazio di tempo non sia da Noi o essa mantenuta, o la dissoluzione pronunciata.

6. Le milizie comunali sono poste sotto l'autorità dei Sindaci, degli Intendenti di provincia, degli Intendenti generali di divisione amministrativa e del Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Quando la Milizia comunale sarà in tutto od in parte riunita nel capo-luogo di mandamento, ella sarà sotto l'autorità del Sindaco del comune, in cui la riunione avrà luogo d'ordine dell'Intendente della provincia, o dell'Intendente generale della divisione.

Sono eccettuati i casi determinati dalle leggi, nei quali vengono le Milizie comunali chiamate a fare nel comune o nel mandamento un servizio di attività militare, e sono poste dall'autorità civile sotto gli ordini della militare autorità.

7. Non potranno i cittadini prendere le armi né assembrarsi a Milizia comunale senza l'ordine dei Capi immediati, né potranno questi ciò ordinare senza una richiesta dell'autorità civile, di cui sarà data comunicazione alla testa della truppa.

8. Niun ufficiale o Comandante di posto della Milizia comunale potrà far distribuire cartucce ai cittadini armati, salvo il caso di una richiesta precisa dell'autorità competente, e contravvenendo sarà tenuto risponsale degli avvenimenti.

TITOLO SECONDO

SEZIONE I. *Dell'obbligo del servizio*

9. Tutti i regnicoli in età dagli anni ventuno ai cinquantacinque sono chiamati al servizio della Milizia comunale nel luogo del loro domicilio reale: questo servizio è obbligatorio e personale, salve le eccezioni che saranno stabilite qui sotto.

I giovani in età d'anni diciotto ai ventuno potranno sulla loro richiesta, e col consenso del padre, della madre, del tutore o del curatore venire aggregati alla Milizia comunale, sia per il servizio di riserva nel caso previsto dal N.° 1 dell'art. 3 in circostanze straordinarie, sia per quello previsto dagli altri due numeri dello stesso articolo.

10. Potranno essere chiamati al servizio gli stranieri ammessi a godere dei diritti dei sudditi a mente dell'art. 26 del Codice civile, quando avranno acquistato ne' Nostri domini una proprietà, o formatovi uno stabilimento industriale o commerciale a senso dell'art. 2.

11. Il servizio della Milizia comunale non può andar congiunto coll'ufficio dei funzionarii che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica.

12. Non saranno chiamati a questo servizio:

1.° Gli ecclesiastici; coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica; né i ministri di culto non cattolico;

2.° I Consoli e Vice-Consoli delle Potenze straniere, legalmente riconosciuti nei Nostri Stati, ancorchè sudditi, od ammessi a godere dei diritti dei sudditi;

3.° I militari dell'esercito e dell'armata in attività di servizio; coloro che avranno ricevuto una destinazione dal Ministero della Guerra e della Marina; gli amministratori od agenti commessi ai servizi di terra o di mare; parimente in attività; gli operai de' porti, degli arsenali e delle manifatture d'armi, ordinati militarmente;

4.° Le persone che fanno parte di una compagnia di guardie del fuoco;

5.° Gli ufficiali, sotto-ufficiali e soldati delle guardie comunali ed altri corpi assoldati;

6.° I preposti dei servizi attivi delle dogane, dei dazi, delle amministrazioni sanitarie; le guardie campestri e forestali.

13. Non sono ammesse a far parte della Milizia comunale le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare, e ne sono altresì esclusi coloro i quali furono condannati alla interdizione dai pubblici impieghi, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancarotta semplice, abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

- omissis -